

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
di ZERRA S.p.A. in UNIACQUE S.p.A.**

(redatto ai sensi degli artt.. 2501-*ter* e 2505 del codice civile)

Sommario

PREMESSE	3
1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	3
2. MODALITÀ DELLA FUSIONE	3
3. MOTIVI DELL'OPERAZIONE	5
4. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	6
5. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	6
6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI	7
7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE	7

PREMESSE

Il progetto di fusione che segue è stato redatto ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 del codice civile.

Si premette che:

- la società incorporante, UNIACQUE S.p.A., possiede, o comunque possiederà, entro i termini di legge, l'intero capitale sociale della società incorporata, ZERRA S.p.A.; pertanto, si rendono applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 del codice civile;
- si propone di rinunciare ai termini di cui agli artt. 2501-*ter*, ultimo comma e 2501-*septies*, primo comma, del codice civile;
- le società partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni né altri strumenti finanziari partecipativi.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante:

UNIACQUE S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via delle Canovine 21, capitale sociale euro 36.000.000 i.v., codice fiscale 03299640163, Partita IVA 03299640163 e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Bergamo al n. 366188 (di seguito anche la "Società Incorporante"), operante nel settore della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo.

Società Incorporata:

ZERRA S.p.A., con sede legale in Bagnatica (BG), capitale sociale euro 7.520.000 i.v., codice fiscale 95004630166, Partita IVA 02723900169 e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Bergamo al n. BG-323583 (di seguito anche la "Società Incorporata"), titolare degli impianti asserviti alla gestione del servizio idrico integrato svolto, a partire dal 1.1.2007, dalla Società Incorporante.

2. MODALITÀ DELLA FUSIONE

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della società ZERRA S.p.A. nella società UNIACQUE S.p.A. (di seguito la "Fusione").

Per quanto attiene la Società Incorporanda, si precisa che nel periodo precedente l'adozione della decisione in ordine alla Fusione da parte dei competenti organi sociali, è stata deliberata, a favore dei Soci della stessa, la distribuzione del dividendo relativo all'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in misura pari ad euro 402.498,00 (euro quattrocentoduemilaquattrocentonovantotto).

In considerazione della circostanza che la Società Incorporante detiene, o deterrà, nei termini di legge, l'intero capitale sociale della Società Incorporata, si segnala che:

- a) non si procederà ad alcun aumento di capitale sociale e non saranno assegnate azioni della Società Incorporante in concambio della quota della Società Incorporata da essa detenuta, della quale, pertanto, si procederà all'annullamento; per le medesime ragioni, non è previsto alcun conguaglio in denaro;
- b) sussistono le condizioni per avvalersi delle esenzioni previste all'art. 2505, primo comma, del codice civile ed, in particolare, dell'esonero dalla relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-*quinquies* del codice civile e dalla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-*sexies* del codice civile; conseguentemente, non occorre altresì stabilire:
 - il rapporto di cambio fra la quota della Società Incorporata e le azioni rappresentative del capitale sociale della Società Incorporante, nonché l'eventuale conguaglio in denaro (di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, n. 3 del codice civile);
 - la modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante al socio della Società Incorporata (di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma n. 4 del codice civile);
 - la data a partire dalla quale dette azioni della Società Incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, n. 5 del codice civile).

Tenuto conto della conoscenza da parte delle società partecipanti alla Fusione delle reciproche condizioni economiche-finanziarie, nonché della circostanza che la Società Incorporante ha acquisito, a partire dal 1 gennaio 2007, il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato sino ad allora svolto dalla Società Incorporata, utilizzando in comodato d'uso gratuito le immobilizzazioni materiali e gli impianti di proprietà della Società Incorporata, si

propone che i soci della Società Incorporante e della Società Incorporata rinuncino unanimemente alla predisposizione di situazioni patrimoniali di riferimento ai fini della Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quater*, ultimo comma, del codice civile.

La Fusione avverrà a valori contabili storici e in neutralità fiscale in base a quanto previsto dall'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (di seguito anche "**TUIR**"), senza generare quindi minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività della Società Incorporata verranno acquisite nel bilancio della Società Incorporante in regime di continuità fiscale ai sensi del suddetto art. 172 del TUIR, eccezion fatta per i valori ascrivibili alla immobilizzazioni materiali per i quali si procederà a considerare ai fini fiscali il valore risultante dall'allocazione del prezzo di acquisizione della partecipazione detenuta dalla Società Incorporante nella Società Incorporate.

Il progetto di Fusione è stato realizzato sulla base del bilancio (e della valutazione degli assets della Società Incorporata) chiuso al 31 dicembre 2017 aggiornato con la situazione contabile infra-annuale chiusa al 30 giugno 2018.

La Fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ed è soggetta alle imposte di registro e ipotecarie catastali in misura fissa.

3. MOTIVI DELL'OPERAZIONE

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso tale operazione sono:

- la realizzazione del progetto aggregativo delle c.d. Società Patrimoniali che si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione delle Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione così come previsto da *decreto sulle società partecipate* attuativo dell'art. 18 della Legge Delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016. Attraverso tale decreto non sono consentite le società prive di dipendenti o quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, (...), quelle che nella media degli ultimi triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, (...), quelle che svolgono all'interno dello stesso comune o area vasta doppioni di attività (...);

- l'ottimizzazione dei processi decisionali ed una migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse e competenze attualmente esistenti nelle società partecipanti alla Fusione attraverso l'accorpamento in un unico soggetto giuridico, a fronte della Fusione, delle attività svolte dalla Società Incorporante (ciclo completo riguardante la gestione del servizio idrico integrato) con quella di semplice proprietaria degli impianti asserviti alla gestione del ciclo idrico integrato svolta invece dalla Società Incorporata, con un miglioramento dell'efficienza gestionale, controllo dello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità dei medesimi impianti;
- la realizzazione di sinergie ed il risparmio di costi di gestione ed amministrativi.

4. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione non comporta modificazioni del vigente statuto della Società Incorporante, il cui testo viene allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera "A".

5. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile, dal primo giorno del mese successivo alla data in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nell'ufficio del registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, UNIACQUE S.p.A., in qualità di Società Incorporante, subentrerà in tutti i beni, i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche di qualsiasi natura - in qualunque tempo acquisiti o sorti - direttamente o indirettamente facenti capo alla od inerenti la Società Incorporata. In particolare, alla suddetta data di efficacia, la Società Incorporante subentrerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) in tutte le concessioni, autorizzazioni, decreti, permessi, nulla osta in genere ed in qualunque altro atto amministrativo, anche in corso di rilascio, emessi dalle Autorità ed Enti competenti, inerenti direttamente o indirettamente la Società Incorporata; e
- b) in tutti i contratti, atti o negozi giuridici, anche se non ancora formalizzati o in corso di trattativa, aventi ad oggetto materiali, servizi e beni in genere e comunque prestazioni

riguardanti la Società Incorporata. E così, a titolo esemplificativo, la Società Incorporante subentrerà alla Società Incorporata nei contratti non ancora eseguiti in tutto o in parte, ivi compresi gli obblighi di garanzia ancora operanti relativi a, o discendenti da, contratti le cui prestazioni siano state già eseguite dalla Società Incorporata alla data in cui la Fusione produrrà i suoi effetti, nonché in tutte le ragioni, diritti, stato di godimento, stati di fatto, interessi legittimi, aspettative, obblighi, impegni e passività della Società Incorporata trasferiti a seguito della Fusione.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale della stessa Società Incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti della Fusione come sopra individuato. Dalla medesima data decorreranno gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per i soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

Bergamo, 07 settembre 2018

UNIACQUE S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Franco

ZERRA S.p.A.

L'Amministrazione Unico

Alessandro Longaretti

Allegati / A) Statuto della Società Incorporante